

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1171 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2023****che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/982 e (UE) 2021/2097 per quanto riguarda l'uso combinato di un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico con altri additivi contenenti acido benzoico, acido formico, acido fumarico e loro fonti o loro sali (titolare dell'autorizzazione Novus Europe NV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti di esecuzione (UE) 2018/982 ⁽²⁾ e (UE) 2021/2097 ⁽³⁾ della Commissione hanno autorizzato, per un periodo di 10 anni, l'uso di un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione.
- (2) Gli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/982 e (UE) 2021/2097 stabiliscono, nella rispettiva colonna «Altre disposizioni», che l'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o benzoati, formiato di calcio, formiati e acido fumarico. Ciò al fine di evitare di superare la dose massima utilizzando altri additivi che contengono tali sostanze o loro fonti.
- (3) Tale restrizione è giustificata per l'acido benzoico e i benzoati, in quanto nella composizione dell'additivo è presente un livello elevato di acido benzoico, ma non è giustificata per le altre sostanze, ossia il formiato di calcio, i formiati e l'acido fumarico, dato che l'additivo contiene livelli molto bassi di formiato di calcio e di acido fumarico. Al fine di garantire la proporzionalità, il divieto di combinazione con altri additivi dovrebbe applicarsi solo ad altri additivi contenenti acido benzoico e benzoati. La combinazione di questo additivo con altri additivi contenenti acido formico, formiati, acido fumarico e fumarati dovrebbe essere consentita, a condizione che nei mangimi completi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione non siano superati i livelli di 10 000 mg/kg per l'acido formico e di 20 000 mg/kg per l'acido fumarico. Quando l'additivo contiene sali di acidi formici e fumarici, detti livelli non dovrebbero essere superati.
- (4) I formiati (sali dell'acido formico) sono fonti di acido formico e i fumarati (sali dell'acido fumarico) sono fonti di acido fumarico. È necessario armonizzare le autorizzazioni esistenti per garantire che i livelli massimi di tali acidi e di tutte le loro possibili fonti (sali di tali acidi) non siano superati. Nella colonna «Altre disposizioni» del regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 la restrizione si riferisce all'utilizzo del preparato con altri additivi contenenti fonti di formiato di calcio, formiato e acido fumarico. Poiché il formiato di calcio è già incluso nel termine «formiato» (sale dell'acido formico) e vi possono essere altri formiati quali possibili fonti di acido formico, la nuova restrizione dovrebbe applicarsi ai formiati in generale. La restrizione dovrebbe inoltre applicarsi all'acido fumarico e ai fumarati, in quanto anche questi ultimi possono costituire una fonte di acido fumarico. Nella colonna

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione, dell'11 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Novus Europe NV) (GU L 176 del 12.7.2018, pag. 13).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2097 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Novus Europe NV) (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 190).

«Altre disposizioni» del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2097 la restrizione si riferisce all'utilizzo del preparato con altri additivi contenenti fonti di formiato di calcio o di acido formico e di acido fumarico. A fini di coerenza, è necessario estendere la nuova restrizione proposta ai formiati e ai fumarati ed eliminare il riferimento al formiato di calcio, poiché tale sostanza rientra già nel riferimento ai formiati.

- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/982 e (UE) 2021/2097.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 è modificato conformemente all'allegato, punto 1), del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2097 è modificato conformemente all'allegato, punto 2), del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

- 1) Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/982, nona colonna «Altre disposizioni», il punto 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o benzoati. Quando l'additivo è utilizzato con altre fonti di formiati, acido formico, acido fumarico e fumarati, non devono essere superati i seguenti tenori complessivi nei mangimi completi:
 - 10 000 mg/kg di acido formico e
 - 20 000 mg/kg di acido fumarico.».

 - 2) Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2097, nona colonna «Altre disposizioni», il punto 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o benzoati. Quando l'additivo è utilizzato con altre fonti di formiati, acido formico, acido fumarico e fumarati, non devono essere superati i seguenti tenori complessivi nei mangimi completi:
 - 10 000 mg/kg di acido formico e
 - 20 000 mg/kg di acido fumarico.».
-